
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. NORMATIVA CONTRATTUALE

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti. Eventuali condizioni generali del Compratore non troveranno applicazione se non espressamente accettate per iscritto; in tal caso però, salvo deroga scritta, non escluderanno l'efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno venir coordinate. Il termine Prodotti indica le merci che formano oggetto del singolo contratto di compravendita disciplinato dalle presenti Condizioni Generali (in seguito denominato "il Contratto").
- 1.2. Il riferimento ad eventuali termini commerciali (Franco Fabbrica, FOB, CIF) s'intende fatto agli INCOTERMS® della Camera di Commercio Internazionale (CCI), nel testo in vigore al momento della conclusione del Contratto.
- 1.3. Ove il compratore abbia la propria sede d'affari fuori dell'Italia, il Contratto sarà disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, firmata a Vienna l'11 aprile 1980 e, per gli aspetti non regolati dalla suddetta convenzione, dalla legge italiana.
- 1.4. L'accettazione di un contratto da parte del Compratore, comunque effettuata, comporta la sua adesione alle presenti Condizioni Generali. Nel caso in cui il Venditore abbia emesso, anche successivamente alla conclusione del contratto, una conferma d'ordine o conferma di vendita, si applicheranno gli eventuali termini aggiuntivi o modificativi del Contratto contenuti nella conferma d'ordine o di vendita, sempreché il Compratore non obietti tempestivamente per iscritto.
- 1.5 Fatto salvo quanto stabilito all'art. 1.4 qui sopra, eventuali modifiche dei termini del Contratto dovranno essere concordate per iscritto.

2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI - TOLLERANZE

- 2.1 Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti ed il loro uso, come pesi, dimensioni, design, ecc., e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi, od altri documenti illustrativi del Venditore, saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente menzionati nell'offerta o nell'accettazione scritta del Venditore.
- 2.2 Eventuali differenze qualitative entro i margini di tolleranza usuali nel settore e/o normalmente accettati nei rapporti tra le parti saranno considerate conformi al Contratto.
- 2.3 Il Venditore garantisce la conformità dei Prodotti alle proprie schede tecniche nonché alle prescrizioni tecniche vigenti in Italia per ciascun Prodotto, nonché che gli stessi sono sicuri a norma di legge e sono esenti da vizi o difetti che li

rendano inadatti all'uso a cui sono normalmente destinati. Il Venditore non garantisce in alcun modo, salvo specifica pattuizione scritta, le caratteristiche o le specifiche dei manufatti realizzati attraverso la trasformazione dei Prodotti.

- 2.4 Il Venditore fornisce i Prodotti con imballaggio standard. Eventuali imballaggi speciali dovranno essere richiesti espressamente dal Compratore all'atto dell'ordinazione e saranno fatturati al costo.

3. TERMINI DI CONSEGNA

- 3.1 I termini di consegna eventualmente concordati dalle parti hanno natura meramente indicativa e non vincolano quindi il Venditore. Tuttavia in presenza di un ritardo imputabile al Venditore superiori i 90 giorni, il Compratore potrà risolvere il Contratto relativamente ai Prodotti di cui la consegna è ritardata con un preavviso di 20 giorni, da comunicarsi per iscritto (anche via telefax) al Venditore.

- 3.2 Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all'art. 8) o ad atti od omissioni del Compratore (ad es. mancata o ritardata comunicazione di dati necessari per l'evasione dell'ordine; mancato pagamento, anche se riferito ad una fornitura precedente, ecc.).

Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore. E' espressamente escluso ogni risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.

Il Contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui il Compratore non proceda al ritiro dei Prodotti entro 30 giorni pattuiti dalla data pattuita per la consegna, senza pregiudizio per il diritto del Venditore al risarcimento del danno.

4. RESA E SPEDIZIONE - RISERVA DI PROPRIETA'

- 4.1 Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti s'intende Franco Fabbrica stabilimento di Carbonate (Como) Italia e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore.

- 4.2 I rischi passano al Compratore al momento della consegna dei Prodotti al primo trasportatore, presso lo stabilimento del Venditore.

- 4.3 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Inoltre, ove i Prodotti risultino danneggiati o mancanti, il Compratore è tenuto a formulare le riserve del caso nei confronti del trasportatore, mediante apposizione di una riserva annotata sul documento di trasporto, secondo le forme previste per la modalità di trasporto.

- 4.4 Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati

al Venditore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre sessanta giorni dalla consegna. Il reclamo dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato ed i Prodotti cui esso si riferisce.

- 4.5 E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di restituire i Prodotti senza l'approvazione preventiva del Venditore, né di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.
- 4.6 I Prodotti rimangono di proprietà del Venditore fino al completo pagamento del prezzo. In caso di vendita internazionale, la riserva di proprietà si estende anche ai Prodotti incorporati nelle merci fabbricate utilizzando i prodotti, nonché al prezzo ottenuto dalla rivendita degli stessi, nella misura consentita dalla legge del paese del compratore, che disciplina questa clausola.

5. PREZZI

- 5.1 In assenza di sua espressa determinazione, il prezzo dei Prodotti sarà quello del listino del Venditore (per l'Italia o per l'estero, a seconda della sede del Compratore, ovvero personalizzato per il singolo cliente), in vigore al momento del ricevimento dell'ordine. Salvo patto contrario, i prezzi si intendono espressi in Euro e Franco Fabbrica, imballo normale escluso (come previsto all'art. 2.4). Salvo diverso accordo scritto, non sono inclusi nel prezzo eventuali imballaggi speciali richiesti dal Compratore, l'assicurazione, il trasporto, nonché qualsiasi altra prestazione o costo accessorio.
- 5.2 I prezzi si intendono al netto dell'IVA, di eventuali imposte o tasse, nonché di tributi, diritti ed oneri fiscali o di qualsiasi specie eventualmente gravanti sul contratto.

6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 6.1 Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini e nella valuta pattuiti. In difetto di pattuizione dei termini, il Compratore è tenuto a pagare alla consegna il prezzo convenuto. Ogni pagamento dovrà essere effettuato alla scadenza presso la sede del Venditore, salvo diversa indicazione nel Contratto. In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il Compratore sarà tenuto a corrispondere al Venditore, senza che sia necessaria la messa in mora del Compratore, gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Inoltre, il mancato pagamento alla scadenza, autorizza il Venditore ad emettere tratta a vista per l'importo ad essa spettante, aumentato delle spese e degli interessi di mora. In caso di ritardo di pagamento superiore a 15 gg. il Contratto sarà considerato risolto di diritto, con facoltà per il Venditore di pretendere la restituzione dei Prodotti forniti, a cura e spese del Compratore, salvo il risarcimento del danno.

- 6.2 E' inteso che eventuali assegni o effetti cambiari vengono ricevuti "salvo buon fine" ed il relativo pagamento si considera effettuato solo al momento dell'incasso.
- 6.3 Il Compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito, se non previo accordo scritto con il Venditore.
- 6.4 Qualora il Venditore abbia motivo di temere che il Compratore non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria). Inoltre, in caso di ritardi di pagamento, il Venditore potrà modificare unilateralmente i termini di pagamento di eventuali altre forniture e/o sospenderne l'esecuzione, ovvero rifiutare nuovi ordini, fino all'ottenimento di adeguate garanzie di pagamento.

7. GARANZIA PER VIZI

- 7.1 Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 90 giorni dalla consegna dei Prodotti, purché lo stesso gli sia stato notificato tempestivamente in conformità agli artt. 4.3. e 4.4., provvedendo alla sostituzione o alla riparazione o al rimborso o alla riduzione del prezzo dei Prodotti risultati difettosi, il tutto secondo le modalità qui di seguito indicate. Qualora venga accertata la sussistenza dei difetti e la loro imputabilità al Venditore, quest'ultimo provvederà, nei tempi più brevi, a seconda del tipo e/o dell'entità del difetto, secondo la propria insindacabile valutazione, alla sostituzione, alla riparazione ovvero alla riduzione o al rimborso del prezzo dei Prodotti difettosi. Il Venditore non accetterà alcun reclamo a fronte di Prodotti non stoccati in luogo e condizioni idonee o in imballi non originali o in imballi non integri, né sarà accettato alcun reclamo, da parte del Venditore, per Prodotti che non siano montati conformemente alle prescrizioni indicate dal Venditore. Le spese di trasporto dei Prodotti da sostituire e dei Prodotti sostituiti sono a carico del Compratore.
- 7.2 Il Venditore garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari solo nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel Contratto o in documenti richiamati a tal fine dal Contratto stesso.
- 7.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, il Venditore sarà tenuto unicamente alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli viziati/difettosi o alla loro riparazione o alla riduzione o rimborso del prezzo degli stessi, in base a quanto previsto all'art. 7.1. E' inteso che la suddetta garanzia (sostituzione, riparazione, riduzione o rimborso del prezzo dei Prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, ecc.).

- 7.4 Per eventuali Prodotti realizzati su indicazioni, disegni o modelli del Compratore, la garanzia del Venditore è limitata alla qualità dei materiali utilizzati ed alla lavorazione.
- 7.5 Sono esclusi dalla presente garanzia i danni dovuti ad usura naturale, manutenzione non adeguata, inosservanza delle prescrizioni per l'uso, sollecitazioni eccessive rispetto alla normale diligenza, impiego di mezzi di produzione non adatti, interventi non appropriati del Compratore o di terzi, utilizzo di parti non originali o altre cause non imputabili al Venditore.
- 7.6 Il venditore non è responsabile di eventuali danni, ritardi o mancate consegne nei confronti del compratore in caso si verifichi una nuova ondata di pandemia come ad esempio COVID-19.

8. FORZA MAGGIORE

- 8.1 Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento indipendente dalla sua volontà quale ad es. pandemie, epidemie, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, terremoto, inondazione, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime. Eventuali circostanze del tipo indicato sopra verificatesi prima della conclusione del contratto daranno diritto alla sospensione di cui sopra solo se le conseguenze sull'esecuzione del contratto non potevano essere previste al momento della conclusione dello stesso.
- 8.2 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
- 8.3 Qualora la sospensione dovuta alla previsione di cui sopra al punto 8.1 duri più di 120 giorni, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il Contratto, previo preavviso di 30 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

9. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 9.1 Nel caso in cui il Compratore abbia sede in un Paese CE, per tutte le controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali o collegate alle stesse, così come per quelle derivanti o collegate ai futuri Contratti di vendita tra le parti, anche relative ad obblighi extracontrattuali, sarà competente in via esclusiva il Foro di Como (Italia); tuttavia, in deroga a quanto sopra, il Venditore avrà comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede del Compratore.
- 9.2 Nel caso in cui il Compratore abbia sede in un Paese extra-CE, tutte le controversie di cui all'art. 9.1 saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di

Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. Il Tribunale Arbitrale giudicherà secondo la legge italiana. La sede dell'arbitrato sarà Milano (Italia). La lingua dell'arbitrato sarà l'italiano.

APPROVAZIONE SPECIFICA (da utilizzare solo su documenti di cui si richiede - e si può ottenere - la firma del cliente: ad es. accordo con il cliente in vista di successive forniture; copia-commissione. Non è necessario per contratti con acquirenti con sede all'estero).

Il Compratore dichiara di approvare espressamente e specificamente, ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., i seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali:

- Art. 2.2 - Tolleranze
- Art. 3.3 - Limitazione di responsabilità per mancata o ritardata consegna dei Prodotti
- Art. 4.3 - Denuncia dei vizi
- Art. 4.5 - Riserva di proprietà
- Art. 6.3 - Ritardo nei pagamenti
- Art. 7.3 - Limitazione dei rimedi e delle responsabilità per vizi o mancanza di qualità
- Art. 8 - Forza maggiore
- Art. 9 - Risoluzione delle controversie